

Prof. int. n. 0099017/21
12 marzo 2021

(da citare sempre nella/e nota/e di risposta)

Trasmessa a mezzo Documentale interno

Al Servizio DPC002 – Valutazioni Ambientali

c.a.: Ing. Erika Galeotti
Dott. Pierluigi Centore

Rif. Vs nota del 17/02/2021 – Prof. n. 60061

COD PRAT 19/0330626

OGGETTO:

P.A.U.R.-PUBBLICAZIONE DEL NUOVO AVVISO PUBBLICO PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS COMMA 5 DEL D. LGS. 152/06 E SS.MM.II. -PROGETTO: SFRUTTAMENTO GIACIMENTO E RISANAMENTO AMBIENTALE LOCALITÀ S. LORENZO- RICHIEDENTE: DI NIZIO EUGENIO SRL
RICHIESTA INTEGRAZIONI

A seguito della trasmissione degli elaborati integrativi e riesaminato il quadro progettuale complessivo, si rappresenta quanto segue.

A. Innanzitutto si contesta nel merito quanto affermato nell'elaborato "**integrazioni ai sensi della nota ARTA**" e cioè che *"la Di Nizio, nuova proprietaria che ha a sua insaputa "ereditato" il problema [del risanamento ambientale], si accollerà l'onere di risanare un "danno" di cui è vittima e non artefice."*
Infatti, è indiscutibile l'evidenza del cosiddetto "danno ereditato".

B. Si rappresenta, a tal proposito, che Regione Abruzzo ha già escusso, a favore del Comune di Barisciano, le polizze fideiussorie del precedente Titolare della coltivazione, per un totale di Euro 480.000,00.
E', quindi, compito del Comune competente per territorio, ai sensi dell' Art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i., disporre: *"le operazioni di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché **il risarcimento di ulteriori danni** derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa. 3. Qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, **l'Amministrazione comunale richiede il risarcimento del maggior danno all'inadempiente nelle forme di legge"**.*

Pertanto, sarà lo stesso Comune, una volta verificato, prima l'insufficienza delle richiamate polizze fideiussorie e poi l'impossibilità di recuperare le eventuali ulteriori somme a risarcimento del danno ambientale, a stabilire l'opportunità di "avvalersi" del progetto della Proponente Ditta Di Nizio Srl.

In quest'ultimo caso, una volta che il competente Servizio DPC002 avrà concluso il procedimento PAUR a favore della Proponente Ditta Di Nizio Srl, il Comune di

Barisciano sarà tenuto alla restituzione delle somme costituenti le richiamate polizze fideiussorie.

C. Per quanto riguarda la risposta fornita dal Proponente rispetto alla richiesta effettuata dallo scrivente Servizio con nota Prot. n.0104021/20 del 17/04/2020, riguardo "*la caratterizzazione del materiale utilizzato per il parziale ritombamento del sito oggetto delle precedenti attività estrattive*", si evidenzia la completa "elusione" della risposta. Il Proponente avrebbe potuto chiedere "ufficialmente" l'esito di tali indagini ad ARTA Abruzzo o alla Stazione Carabinieri Forestale di Barisciano, evidenziandone la necessità in quanto il sito interessato è oggetto di un nuovo progetto di risanamento ambientale.

D. Il progetto esaminato prevede il risanamento mediante la ricomposizione morfologica generalizzata con ritombamento totale per un fabbisogno di 2.315.000 mc, determinato da 198.000 mc terre provenienti dal sito e per i restanti 2.117.000 mc provenienti da forniture esterne.

Quest'ultime saranno composte da 500.000 mc di terre e rocce da scavo, fanghi di lavaggio da altri impianti (non rifiuti) e per i restanti 1.617.000 mc "come materiali di riciclo prodotti internamente con proprio impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi".

A tal proposito, si chiede che il Proponente:

1. elabori il "**Piano di gestione dei rifiuti di estrazione**" di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2008. Tale "Piano dovrà, inoltre, essere coerente, nelle quantità di materiale e nelle tempistiche, con l'elaborato RO8 "Piano gestione terre e rocce da scavo";
2. **chiarisca in merito a quali dati e indagini di mercato**, sia effettivamente possibile assicurare i suddetti quantitativi per le differenti provenienze di approvvigionamento nell'arco temporale proposto (10 anni);

E. Riguardo al progetto di risanamento ambientale, si evidenzia come gli elaborati descrittivi e contabili propongono metodiche e soluzioni che risultano **incongruenti, sommarie** a tal punto da delineare tale ambito ambientale alquanto **approssimativo**.

Anche in considerazione della rilevante superficie interessata dal progetto (28 ettari), è ancor più opportuno ribadire che la corretta individuazione dei lavori di risanamento, nonché dei materiali, influendo direttamente sull'importo totale delle opere, condiziona, a sua volta, il valore della fidejussione.

Nel merito, si evidenzia che il computo metrico a pag. 22 dell'elaborato R03 (Relazione del risanamento ambientale):

1. **non riporta una voce di costo inerente il riempimento** con materiali inerti/rifiuti non pericolosi, che di fatto come "ritombamento" va considerato come operazione prodromica alla stesura dello strato superficiale di "terreno vegetale". In sostanza, il reinterro previsto non può essere circoscritto alla stesura di terra di coltivo (84.000 – 20.000 = 64.000 mc) e al relativo costo;
2. la previsione di **solli 30 cm** dello strato di terreno vegetale, è da ritenere **insufficiente ai fini del buon esito del recupero ambientale** ipotizzato, il quale prevede quasi esclusivamente l'immissione di individui arborei;
3. **non vi è corrispondenza** tra quanto indicato a pag. 19 [... **semina di specie arbustive ed arboree**: *Quercus pubescens*, *Ostrya carpinifolia*, *Fraxinus ornus*, *Pyrus pyraeaster* e *Cornus*, nelle percentuali in semi, pari a 80%, 5%, 5%, 5% e 5% e per un quantitativo pari a Kg 50/Ha ...] e la voce in computo che riporta la

messa a dimora di piantine in numero di 100 individui/ha per un totale di n° 2.800. Tale previsione non è corrispondente a quanto previsto a pag. 22 [... messa a dimora di specie arboree nelle specie e negli assortimenti c.s. definiti all'interno del piazzale di fondo della cava: piantine in fitocella da cc 300 cad./ca. per una densità di 1.111 piantine/Ha ...];

4. per la voce **A49)** relativa all'irrigazione si riportano unità di misura, **quantità non desumibili dalla relazione e con determinazioni di valori incomprensibili;**
 5. la voce **A20)** relativa al prezzario Regionale di Forestazione (DGR n° 170/17) è **errata** nei confronti della densità arborea di progetto. Infatti, il suddetto prezzario prevede la sottovoce **a)** (fino a 600 soggetti/ettaro) e quella **b)** (oltre 600 soggetti/ettaro), poichè nella fattispecie i soggetti sono 100/ha, la voce corrispondente sarebbe la a e non la b come indicato in computo. Pertanto, il costo unitario corrispondente sarebbe di € 670,16 e non € 1.340,30 come riportato nella voce, la quale tra l'altro individua un riferimento [... (su 1,7 Ha sul piazzale) ...] non desumibile negli altri elaborati progettuali;
 6. **non risulta coerente** la previsione di impiego di stallatico in modo estensivo e uniforme per tutti i 28 ettari, a fronte di un intervento rinverdimento di tipo *puntuale* dei 2.800 individui, i quali sottintendono un'area di insidenza di 100 mq/piantina e non di 10 mq/piantina come erroneamente indicato a pag.20. La somma avrebbe ben altra considerazione e giustificazione, se fosse destinata alla semina di specie erbacee che rappresentano nella prassi il primo stadio da conseguire in restauro ambientale.
 7. **Non è chiaro in base a quale processo biologico** si riferisca la previsione di conseguire una rinaturalizzazione nel medio periodo, attraverso l'insediamento dello strato erbaceo in modo "spontaneo" derivante dalla sola stesura di uno strato di terreno vegetale, per il quale si sottolinea come esso sia in massima parte di provenienza esterna e quindi di dubbia *capacità autovegetativa* (vedi voce del computo U.07.10.20.b). A tal proposito, andrebbero valutate soluzioni alternative di maggior effetto, in grado di apportare sostanza organica e diffondere sementi, come la stesura di "balloni" (rotoli di fienagione), i quali risulterebbero di sicuro a pronto effetto nonché economici in quanto reperibili nell'altipiano aquilano o in zone limitrofe. Inoltre la scelta progettuale di inserire solo ed esclusivamente lo "strato arboreo" anzichè quello erbaceo e arbustivo, appare *discontinua* anche **dal punto di vista paesaggistico**, in quanto il contesto agro-silvo-pastorale dell'altipiano è, in massima parte, caratterizzato da formazioni erbacee (pascoli, prati e ex-coltivi) e sporadica presenza di alberi (essenzialmente mandorlo).
 8. ad esclusione dell'elaborato grafico "cronoprogramma", che rappresenta sommariamente la successione della coltivazione e del risanamento, nella relazione del risanamento **non viene descritto e riportato un dettagliato calendario sull'avanzamento degli interventi di risanamento ambientale.**
- F. Nell'analisi della fattibilità tecnica economica dell'intervento, la voce del risanamento ambientale risulta computata per un totale di € 1.650.000, di cui € 1.000.000 per gli interventi di risanamento ambientale propriamente detti e per € 650.000 – a corpo – per lo "... smantellamento dell'impianto di recupero ...".

Si rappresenta a tal proposito, che **risulta necessario quantificare correttamente il valore TOTALE del progetto e dei relativi costi unitari**, con riferimento al Prezzario

regionale: tale calcolo concorrerà a definire la fideiussione, in piena ottemperanza a quanto previsto nell'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Pertanto, il proponente dovrà fornire:

1. come dalle osservazioni precedentemente puntualizzate, una revisione degli interventi e dei relativi costi per quanto attiene la parte del risanamento ambientale propriamente detto;
2. la quantificazione economica degli interventi e dei relativi costi, per la parte del recupero ambientale (ritombamento tramite terre e rocce da scavo e rifiuti trattati);
3. la quantificazione economica – a misura e non a corpo – dei costi necessari alla dismissione dell'impianto di trattamento dei rifiuti e bonifica del relativo sito d'imposta.

Cordiali Saluti

Il Funzionario
Luigi Logiudice
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

